

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5978 del 16/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Poggi Fabio di Spilamberto, stabilimento di via dei Fabbri 1, Spilamberto (MO). Riferimento n. 5/18 del SUAP del Comune di Spilamberto.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6205 del 15/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA POGGI FABIO DI SPILAMBERTO, STABILIMENTO DI VIA DEI FABBRI 1, SPILAMBERTO (MO). RIFERIMENTO n° 5/18 DEL SUAP DEL COMUNE DI SPILAMBERTO.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Poggi Fabio con sede legale e stabilimento ubicati in via dei Fabbri 1, Spilamberto (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Spilamberto la domanda di voltura dell'A.U.A. recepita con pro-

tocollo n° 5 del 23 gennaio 2018. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 1476 pratica n° 4193 del 26 gennaio 2018.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua rilasciata dalla SAC di ARPAE Modena alla ditta Poggi S.r.l. con n° 78 del 27 febbraio 2014 e con scadenza il 26 febbraio 2029.

La Determinazione di A.U.A. sopra richiamata riportava la prescrizione n° 3 della determina propriamente detta con la quale si richiedeva documentazione integrativa sull'impatto acustico e la prescrizione n° 11 dell'Allegato Acqua con la quale si richiedevano informazioni tecniche circa il pozzetto di rilancio al degrassatore degli scarichi industriali.

Il 9 aprile 2014, con protocollo n° 39836 è stata assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l'altro la dichiarazione che l'impresa è esclusa dall'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico in quanto rientra nella categoria di attività "37 – Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari" dell'allegato B, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227.

Il 14 novembre 2018 con protocollo 23471 è stata acquisita agli atti la nota con la quale la Ditta fornisce riscontro alla prescrizione n° 11 della determinazione di A.U.A. n°78 oggi vigente allegando documentazione fotografica.

La ditta Poggi Fabio di Spilamberto, nello stabilimento di via dei Fabbri 1, Spilamberto, svolge attività di Lavorazione di budella e chiede di modificare la titolarità dell'A.U.A. oggi vigente intestata alla ditta "Poggi S.r.l." che ha a sua volta comunicato l'intenzione di cedere la titolarità alla ditta "Poggi Fabio"

Non sono pertanto previste ulteriori modifiche relativamente ai titoli abilitativi inseriti nell'A.U.A. per i quali si precederà comunque al riesame delle prescrizioni sopra richiamate.

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

- 1) di adottare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Poggi Fabio di Spilamberto per lo stabilimento ubicato in via dei Fabbri 1, Spilamberto (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al **26 febbraio 2029**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Spilamberto ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.
- 9) Di informare che:
- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Spilamberto

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Spilamberto, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

## Allegato ACQUA

Ditta Poggi Fabio d.i. di SPILAMBERTO, stabilimento di via dei Fabbri 1, Spilamberto (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <b>Acque reflue industriali in pubblica fognatura</b>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Poggi Fabio d.i. di Spilamberto, nello stabilimento di via dei Fabbri 1, Spilamberto, svolge attività di Lavorazione di budella e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- L'insediamento consta di due fabbricati, quello prospiciente la via dei Marmorari è destinato a civile abitazione e origina solo scarichi domestici e scarichi di acque meteoriche, il fabbricato posto dalla parte opposta alla suddetta via è destinato alla produzione. I due fabbricati sono dotati di due sistemi fognari separati che si uniscono solo per scaricare in via dei Fabbri.
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento posti nella vicinanza degli uffici recapitano alla condotta che trasporta le acque reflue industriali verso il sistema di trattamento;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento posti nella vicinanza delle postazioni di dissalatura e sgrassatura sono trattate mediante una fossa Imhoff per recapitare successivamente nella condotta che trasporta le acque reflue industriali depurate verso lo scarico;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici e locali vari della struttura abitativa recapitano in una fossa settica tricamerale che riversa nella condotta che va ad immettersi in quella che trasporta le acque reflue industriali depurate verso lo scarico;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e della struttura abitativa e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono nelle condotte deputate al trasporto delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali senza interessare e quindi influire sul funzionamento di impianti di trattamento reflui;
- le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature dello stabilimento sono convogliate all'esterno nel sito dove era alloggiata una fossa settica e dove ora è installata una stazione di sollevamento che rilancia lo scarico all'interno dei locali verso un serbatoio di decantazione dei grassi da 24 metri cubi, da cui parte la condotta che recapita nella pubblica fognatura di Spilamberto.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dalla struttura abitativa sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento immessi nella condotta delle acque reflue industriali sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento immessi nella condotta di scarico delle acque reflue industriali depurate sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato purché siano dotati di apposito pozzetto di campionamento ed ispezione prima del mescolamento con qualsiasi altro tipo di refluo.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da Lavorazione di budella confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”. Ai fini della loro corretta caratterizzazione, il pozzetto di campionamento dovrà essere installato a valle del sistema di trattamento e a monte del mescolamento con qualsiasi altro tipo di refluo.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto per 500 metri cubi e mediante emungimento da pozzo privato per 2000 metri cubi.

## **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata la Determinazione del Servizio competente della Provincia di Modena n° 78 del 27 febbraio 2014, di autorizzazione allo scarico della ditta Poggi S.r.l. per lo stabilimento di via dei Fabbri 1, Spilamberto (MO).

Preso atto che nella domanda di Voltura Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **E’ autorizzato** il gestore della ditta Poggi Fabio d.i., con sede legale e stabilimento in via dei Fabbri 1, Spilamberto, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via Fabbri a Spilamberto le **acque reflue industriali** derivanti dall’attività di Lavorazione di budella, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all’istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **2500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.

- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura fatti salvi i seguenti parametri per i quali valgono i valori limite in deroga indicati:

Parametri	Valore limite (mg/l)	Parametri	Valore limite (mg/l)
Cloruri	4000	Solidi sospesi totali	450
COD	700	Azoto ammoniacale	50
BOD <sub>5</sub>	350		

- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Le acque di condensa, di raffreddamento e/o dell'addolcitore, se presenti, possono essere recapitate in un collettore dedicato alle acque meteoriche non contaminate; il prelievo fiscale dovrà essere effettuato subito a monte del punto di immissione della condotta in quella dedicata alle acque meteoriche.
- 7) A causa della presenza di acque meteoriche non contaminate nella condotta di scarico delle acque reflue industriali e acque reflue domestiche che comporta la diluizione degli scarichi medesimi, dovrà essere realizzato apposito pozzetto campionario in ognuna delle due condotte (domestica e industriale) ai fini della verifica della qualità delle acque. I due pozzetti campionatori saranno installati a valle del rispettivo depuratore e a monte del mescolamento con qualsiasi altro tipo di refluo.
- 8) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 9) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 10) **Entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni due anni** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.

- 11) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto “4 Metodi di campionamento ed analisi” dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.
- 12) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 13) È vietata l’immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 14) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l’impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall’impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 15) I fanghi risultanti dal manufatto di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 16) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 17) L’esercizio nell’insediamento di attività comportante l’impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l’obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all’avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 18) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.

- 19) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 20) Entro il 30 aprile 2019, il 30 aprile 2024 e il 30 aprile 2029 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**